

COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 del 12.09.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)- DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di settembre alle ore 19,40 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato del Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione . All'appello risultano:

RICCHIUTI MARIA	SINDACO	Presente
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
GUZZO GIOVANNI		Presente
GUIDA MICHELE		Presente
LETTIERI ERNESTO		Presente
VICICONTE MARIO		Presente
TORTORELLA ANTONIO		Presente
FILPI TERESA	CONSIGLIERE	Assente
DI POLITO MARCELLINO		Presente
BATTAGLIESE GAETANO		Presente
MAIESE ANIELLO		Presente
TORTORELLA GIUSEPPE		Assente
GUZZO NICOLINO		Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

- Partecipano gli assessori esterni – Iannuzzi Pantaelo
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CITARELLA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente AVV. MARIA RICCHIUTI nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- ☐ il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ il responsabile del settore (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000)
per quanto concerne la regolarità tecnica;



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 - 84060 Novi Velia (SA)



Tel. 0974/65031 - Fax 0974/65078



tributi@comunenovivelia.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.).- Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.-

IL SINDACO

PREMESSO:

che in attuazione della Legge 05 maggio 2009, n. 42, con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) prevedono l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati nonché dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale, l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

TENUTO CONTO che l'I.M.U. sperimentale, disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - a) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'I.C.I.;
 - b) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree fabbricabili e per i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - c) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina dell'I.C.I.;
- prevede che il 50% dell'imposta, calcolata con l'aliquota di base, sia riservata allo Stato, fatta eccezione per quella relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

ATTESO che la disciplina dell'I.M.U. sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- è stata prevista la riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 13, comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011), a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135 per gli altri terreni agricoli;
- è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti nel loro territorio, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
- è stata eliminata la possibilità di applicare all'I.M.U. la potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo:
 - a) che il pagamento dell'acconto è effettuato applicando le aliquote e la detrazione di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
 - b) che per l'abitazione principale e per le relative pertinenze il pagamento può essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);
 - c) che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto l'acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

RITENUTO necessario:

- determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012;
- determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012, in modo da fornire dei riferimenti indicativi ai contribuenti e al personale tenuto necessariamente ad espletare le dovute verifiche;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO inoltre il decreto del Ministro dell'Interno del 02 agosto 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale è stato differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

ATTESO che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, lettera i), del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012, concede ai Comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'I.M.U. conseguito in sede di acconto;

DATO ATTO che, con verbale prot. n. 3395 in data 26 luglio 2012, la competente Commissione consiliare ha formulato il "*Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)*", in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);
 - c) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione senza la maggiorazione prevista per i figli);

RILEVATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, concede ai Comuni ampie facoltà di manovra in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta ed in particolare:

Aliquote:

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (0,4%) sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%) di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9-bis);
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 10);

- b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (comma 10);

Detrazioni: elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (comma 10);

DATO ATTO:

- che il Comune di Novi Velia (SA) è classificato montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, nel proprio territorio sono esenti dall'I.M.U. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Novi Velia (SA) sono esenti dall'I.M.U., ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

RICORDATO:

- che il gettito dell'I.M.U. derivante da tutti i cespiti imponibili, diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali ad uso strumentale, calcolato ad aliquota di base è riservato per il 50% allo Stato;
- che tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni di imposta eventualmente stabilite dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque le stesse ad esclusivo carico del Comune;
- che le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite il fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'I.M.U., con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1.627 milioni di euro per l'anno 2012, 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro per l'anno 2014;

PRESO ATTO che le stime del gettito I.M.U. rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, aggiornate al mese di luglio 2012, non coincidono perfettamente con quelle effettuate dal Comune a mezzo dell'Andreani Tributi S.r.l. di Macerata (MC), risultando le stesse sovrastimate, per cui il fondo sperimentale di riequilibrio trasferito dallo Stato subirà ulteriori riduzioni;

CONSIDERATO, nel contempo, che le stime medesime comprendono, tra l'altro, anche il gettito relativo agli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) e che le stesse saranno ulteriormente riviste in ragione del pagamento a saldo dell'imposta del mese di dicembre 2012;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, in base al quale per l'anno 2012:

- i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione ed accertano convenzionalmente il gettito dell'I.M.U. ad aliquote di base secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- l'accertamento del gettito dell'I.M.U. convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

VISTA, a riguardo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 17 luglio 2012, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 07 agosto 2012, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Indirizzi*";

VISTO l'art. 5 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 01 marzo 2012 in base al quale:

1. *Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28,*

comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto.

2. In occasione del pagamento della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'I.M.U. e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei Comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

RITENUTO, pertanto, per assicurare l'equilibrio di bilancio e per garantire i servizi ai cittadini, di confermare, per l'anno 2012, le aliquote di base e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) fissate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

DATO ATTO, altresì, che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, il decremento delle detrazioni di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detta diminuzione sarà automaticamente detratta alle detrazioni deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

VISTA la nota dell'Area Tecnica del Comune prot. n. 3312 del 23 luglio 2012 con la quale vengono comunicati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012;

RICORDATO che, in forza di quanto previsto dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote concernenti l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18 maggio 2012 ad oggetto "*Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02 dicembre 1999;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08 novembre 2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di determinare, per l'anno **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle misure di base fissate dall'art. 13, commi 6 e 7, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di seguito indicate:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	0,40%

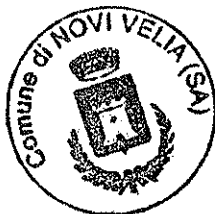
- 3) di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno **2012**, nella misura di base fissata dall'art. 13, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
 - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€. 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di **€. 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€. 400,00**;

- 5) di dare atto che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, il decremento delle detrazioni di base attualmente vigenti a norma del predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, detta diminuzione sarà automaticamente detratta alle detrazioni deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 6) di determinare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno **2012**, nelle misure di seguito riportate:

Tipologia zona	Valore anno 2012 per metro quadrato (m²)
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

- 7) di dare atto che tali aliquote, detrazioni di imposta e valori delle aree fabbricabili, trovano applicazione con decorrenza dal **1° gennaio 2012**;
- 8) di dare atto, altresì, che le aliquote e la detrazione, fissate ai precedenti punti 2) e 4), potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno **2012**;
- 9) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento, in esame ed approvazione nella stessa seduta consiliare della presente proposta di deliberazione;
- 10) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e della nota dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;
- 11) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità della deliberazione stessa.

Novi Velia, lì 20 agosto 2012



IL SINDACO
(Avv. Maria Ricchiuti)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell'Area Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE (Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

Il Sindaco dà lettura dell'allegata proposta di deliberazione, illustrandone ampiamente i contenuti, invitando successivamente il consesso ad esprimersi in merito;

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Battagliese Gaetano che propone al consesso di far slittare al 1 gennaio 2013 l'applicazione delle aliquote per i terreni edificabili in considerazione della pressione fiscale che ha assunto notevole rilevanza, nonché per la circostanza che molti di detti terreni, sebbene dichiarati edificabili, nel caso concreto non lo sono, vuoi per le proporzioni, vuoi per l'ubicazione. Il ragioniere Di Lorenzo, presente in aula, invitato dal Sindaco a fornire chiarimenti circa l'accoglimento della proposta del consigliere Battagliese, rileva l'impossibilità dell'accoglimento atteso che tale assunto avrebbe dato luogo all'apertura di eventuali contenziosi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Nicolino Guzzo per ottenere chiarimenti circa la possibilità di esentare dal pagamento dell'IMU i terreni che a seguito di presentazione di perizia giurata, risultano non edificabili. Il ragioniere precisa che in questo caso l'istanza potrebbe essere accolta.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco Presidente, invita il consesso alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sindaco/Presidente;

UDITA la discussione sull'argomento posto all'attenzione del consesso;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 2 contrari (consiglieri Battagliese Gaetano e Maiese Aniello);

D E L I B E R A

Approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione e per l'effetto determinare, per l'anno **2012**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle risultanze ivi riportate;

Sante l'urgenza con unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.

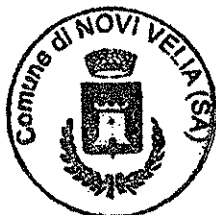
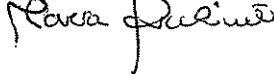


Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

13.09.2012

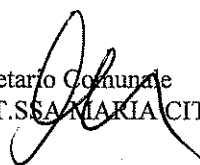
Il Presidente

AVV. MARIA RICCHIUTI



Il Segretario Comunale

DOTT.SSA MARIA CITARELLA



Il sottoscritto, Segretario Comunale., visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'albo pretorio comunale Il 13.09.2012 , come prescritto dall'Art. 124 comma 1 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28.09.2012

Dalla Residenza Comunale, li 13.09.2012



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

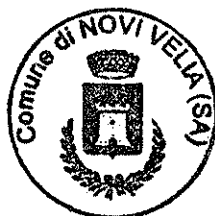
Si certifica che la su estesa deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data 13.09.2012

13.09.2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del III comma dell'art. 47 della legge 08/06/90, n. 142

☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47 – 2° comma legge 142/90)

Data , 13.09.2012



Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Citarella

